ONU

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Comitato contro la tortura

44^a sessione

26 aprile-14 maggio 2010

Esame dei rapporti presentati dagli Stati Parte in applicazione dell'articolo 19 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Osservazioni conclusive del Comitato contro la tortura

Svizzera

1. Il Comitato contro la tortura ha preso in esame il sesto rapporto periodico della Svizzera (CAT/C/CHE/6) in occasione della sua 935^a e della sua 936^a riunione (CAT/C/SR.935 e CAT/C/SR.936), tenutesi rispettivamente il 30 aprile e il 3 maggio 2010, e ha adottato le seguenti osservazioni conclusive nel corso della sua 948^a riunione, tenutasi l'11 maggio 2010 (CAT/C/SR.948).

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie favorevolmente il sesto rapporto periodico presentato dalla Svizzera conformemente alle direttive sulla presentazione dei rapporti, nonché le risposte alla lista di domande poste dal Comitato. Accoglie la delegazione plurisettoriale di alto profilo dello Stato Parte, giudicando positivo il dialogo franco e costruttivo instaurato, nonché le indicazioni, le spiegazioni supplementari e le informazioni aggiuntive fornite dalla delegazione.

B. Aspetti positivi

- 3. Il Comitato accoglie favorevolmente la ratifica dei seguenti accordi internazionali:
- a) Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (24 settembre 2009);
- b) Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (19 settembre 2006);

- c) Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati (26 giugno 2002);
- d) Protocolli n. 1 e 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (1° marzo 2002);
- e) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (27 ottobre 2006);
- f) Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (27 ottobre 2006);
 - g) Statuto di Roma della Corte penale internazionale (12 ottobre 2001);
- h) Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (27 ottobre 2006¹).
- 4. Il Comitato rileva con soddisfazione gli sforzi continui dello Stato Parte per riformare la propria legislazione, la politica e le procedure in modo da assicurare una migliore protezione dei diritti umani, soprattutto il diritto a non essere soggetti alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; tali sforzi riguardano in particolare:
- a) l'adozione del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2011), che rinforza i diritti della difesa, accorda diritti più ampi alle vittime e prevede misure di protezione per i testimoni;
- b) la revisione totale della legge federale del 23 marzo 2007² concernente l'aiuto alle vittime di reati, entrata in vigore il 1° gennaio 2009;
- c) l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, del diritto penale minorile del 20 giugno 2003;
- d) la proroga, nel nuovo articolo 97 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, del termine di prescrizione fino al compimento dei 25 anni della vittima in caso di reati gravi contro l'integrità sessuale dei minori;
- e) l'unificazione della procedura civile (l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile svizzero è prevista il 1° gennaio 2011);
- f) l'istituzione, il 1° gennaio 2010, della commissione nazionale per la prevenzione della tortura, a seguito della ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

C. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni

Definizione di tortura

5. Pur rilevando che un gran numero di atti, peraltro costitutivi di tortura, sono considerati reati e crimini nel Codice penale svizzero (art. 111-117, 122-128, 180-185 e 189-193), il Comitato è preoccupato dell'assenza, nella legislazione svizzera, di una

¹ N.d.T. Il testo originale cita 2007, ma la Convenzione è stata ratificata dalla Svizzera nel 2006.

² N.d.T. Il testo originale riporta 4 ottobre 1991, ma nella Raccolta sistematica del diritto federale questa legge è registrata con la data indicata nel presente testo.

definizione di tortura che comprenda tutti gli elementi costitutivi riportati nell'articolo 1 della Convenzione, malgrado le raccomandazioni già espresse in precedenza (CAT/C/CR/34/CHE, 2005, par. 4(a)³ e 5(a)).

Il Comitato reitera la sua raccomandazione allo Stato Parte di includere nel suo Codice penale una definizione di tortura che comprenda tutti gli elementi contenuti nell'articolo 1 della Convenzione.

Garanzie fondamentali

6. Pur prendendo atto della struttura federale dello Stato Parte, il Comitato esprime la propria preoccupazione per il fatto che lo Stato Parte potrebbe applicare gli obblighi derivatigli dalla Convenzione in maniera differente nei diversi Cantoni (art. 2).

Lo Stato Parte dovrebbe adottare misure per garantire che in tutti i Cantoni le autorità siano a conoscenza dei diritti enunciati nella Convenzione e possano assicurarne l'applicazione il più rapidamente possibile, indipendentemente dalla struttura dello Stato Parte.

7. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che lo Stato Parte non abbia ancora creato un'istituzione nazionale con ampie competenze nell'ambito dei diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi. Il Comitato prende atto dell'iniziativa presa dallo Stato Parte di condurre un progetto pilota della durata di cinque anni per la creazione di un «Centro specializzato in diritti dell'uomo» attraverso concorsi all'interno delle università. Il Comitato ritiene tuttavia che una tale soluzione non possa sostituire la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo (art. 2).

Lo Stato Parte dovrebbe prevedere la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo con un ampio mandato in tale ambito, la quale potrebbe contribuire al coordinamento e all'attuazione della politica sui diritti dell'uomo nonché alla messa in atto delle raccomandazioni; tale istituzione dovrebbe essere dotata di adeguate risorse finanziarie e umane a garanzia di un funzionamento conforme ai Principi di Parigi (risoluzione dell'Assemblea generale n. 48/134).

Violenza da parte della polizia

8. Il Comitato esprime preoccupazione per le informazioni ricevute su presunti atti di violenza, uso eccessivo della forza o altri maltrattamenti compiuti dalle forze di polizia nel corso degli interrogatori di imputati presso il loro domicilio, i posti di polizia e i commissariati. In particolare, il Comitato è preoccupato perché alcune di queste informazioni riguardano un uso eccessivo della forza esercitato nei confronti di stranieri, soprattutto richiedenti l'asilo e migranti, principalmente di origine africana, in particolare nei Cantoni di Ginevra e di Vaud (art. 2, 12, 13, 14 e 16).

Lo Stato Parte deve assicurare che per qualsiasi segnalazione di violenza e uso eccessivo della forza da parte della polizia venga svolta prontamente un'indagine approfondita e imparziale, che gli autori vengano perseguiti e puniti adeguatamente se la loro colpa è provata e che le vittime vengano risarcite e possano beneficiare, se del caso, dei mezzi necessari ad una riabilitazione. Lo Stato Parte deve inoltre curare la formazione e la sensibilizzazione degli agenti di polizia ai diritti dell'uomo, e, in particolare, alle disposizioni della Convenzione. Nel suo prossimo rapporto deve informare il Comitato sulle procedure istituite a tale scopo e i risultati ottenuti.

³ N.d.T. Il testo originale riporta la lettera (b), ma la raccomandazione cui si fa riferimento corrisponde alla lettera (a).

Indagini indipendenti sulla violenza esercitata dalla polizia

9. Il Comitato prende atto che nello Stato Parte le denunce di atti violenti, tortura e maltrattamenti esercitati dalla polizia possono essere sporte presso i tribunali ordinari. Esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che lo Stato Parte non abbia ancora seguito la sua raccomandazione di istituire in ciascun Cantone meccanismi d'indagine indipendenti per trattare le denunce di atti violenti o maltrattamenti compiuti da agenti di polizia. Ricorda che la possibilità di ricorrere a tribunali ordinari non deve impedire l'istituzione di tali meccanismi (art. 2, 12 e 16).

Lo Stato Parte deve assicurare che in ciascun Cantone venga creato un meccanismo indipendente per trattare tutte le denunce concernenti violenze o maltrattamenti perpetrati dalla polizia, nonché per svolgere prontamente indagini approfondite e imparziali su tali denunce.

Principio del «non-refoulement»

10. Il Comitato prende atto che secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico. Il Comitato rileva inoltre che l'articolo 68 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri prevede un allontanamento immediatamente esecutivo dal territorio dello Stato Parte se uno straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna. Il Comitato teme che l'applicazione di tale articolo possa provocare una violazione del principio del «non-refoulement» e non offra la possibilità di ricorso contro la decisione. È inoltre preoccupato che l'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'asilo rappresenti una violazione degli obblighi sottoscritti dallo Stato Parte con la ratifica dell'articolo 3 della Convenzione concernente il principio del «non-refoulement» (art. 3).

Lo Stato Parte dovrebbe considerare una modifica della propria legislazione per permettere una valutazione del rischio e introdurre misure che garantiscano alla persona espulsa - secondo l'articolo 68 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri e l'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'asilo - la piena conformità della procedura con l'articolo 3 della Convenzione. Dovrebbe inoltre offrire la possibilità di un ricorso con effetto sospensivo contro la decisione di espulsione.

11. Il Comitato prende atto che l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati», attualmente discussa dal Parlamento, prevede che gli stranieri perdano il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno, a prescindere dallo statuto loro riconosciuto, se sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione, oppure se hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale. Il Comitato osserva anche che tali persone verrebbero espulse e che nei loro confronti verrebbe pronunciato un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni; inoltre, le autorità non avrebbero più alcun margine di manovra. Infine, il Comitato rileva che il Consiglio federale ha proposto un controprogetto, raccomandando di respingere l'iniziativa

⁴ N.d.T. Il testo originale riporta 1999, che in realtà è la data di entrata in vigore della LAsi.

in quanto non conforme al diritto internazionale e alla Costituzione svizzera. Il Comitato resta comunque preoccupato per un'eventuale approvazione da parte del Popolo di questa iniziativa che lede il principio del «non-refoulement» (art. 3).

Lo Stato Parte deve continuare a impegnarsi per assicurare che l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati» non violi gli obblighi internazionali assunti, in particolare attraverso la ratifica della Convenzione contro la tortura, e l'articolo 25 della Costituzione svizzera, che sancisce il principio del «non-refoulement».

12. Il Comitato prende atto che alcune disposizioni della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (art. 65) concernenti il rifiuto dell'entrata all'aeroporto prevedono che la decisione venga emanata entro 48 ore e che un ricorso possa essere presentato entro 48 ore dalla notificazione della decisione, senza effetto sospensivo; infine, la decisione sul ricorso deve essere presa entro 72 ore. Il Comitato teme che questa procedura accelerata e senza effetto sospensivo possa impedire un esame adeguato dei motivi del ricorso e quindi violare il principio del «non-refoulement» (art. 3).

Lo Stato Parte è invitato a modificare l'articolo 65 della legge federale sugli stranieri prevedendo un termine più congruo, che permetta un esame sostanziale dei ricorsi e la valutazione dei rischi di violazione del principio del «non-refoulement»; inoltre, i ricorsi dovrebbero avere effetto sospensivo.

13. Il Comitato ritiene eccessivo che la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri preveda misure coercitive più severe per gli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno (art. 73-78) ed estenda la durata massima della carcerazione amministrativa da 12 a 24 mesi; anche la durata massima di carcerazione prevista per i minori tra i 15 e i 18 anni, fissata a 12 mesi, è giudicata eccessiva. Il Comitato sottolinea che, nel quadro dell'attuazione nello Stato Parte della Direttiva sul rimpatrio dell'Unione europea, la durata massima prevista per la carcerazione amministrativa sarà di 18 mesi per gli adulti e 9 mesi per i minori (art. 3).

Lo Stato Parte dovrebbe rivedere la durata massima della carcerazione amministrativa, ricorrervi soltanto in casi eccezionali e limitarla tenendo conto del principio della proporzionalità.

14. Pur rilevando che i richiedenti l'asilo possono essere assistiti gratuitamente da un avvocato nell'ambito della procedura d'asilo ordinaria, il Comitato è preoccupato per il fatto che il gratuito patrocinio possa essere sottoposto a restrizioni quando i richiedenti l'asilo presentano una domanda nel quadro di un ricorso straordinario (art. 3).

Lo Stato Parte dovrebbe rivedere la propria legislazione in maniera da accordare il gratuito patrocinio ai richiedenti l'asilo nel corso di tutte le procedure, sia ordinarie sia straordinarie.

Rinvii e maltrattamenti

15. Pur constatando le misure prese dallo Stato Parte per assicurare un corretto svolgimento dei rinvii coatti per via aerea, in particolare la formazione degli agenti incaricati, il Comitato esprime preoccupazione per la persistenza di segnalazioni di maltrattamenti e di violenze da parte della polizia durante i rinvii coatti per via aerea. Il Comitato rileva con preoccupazione che, al contrario di quanto raccomandato in precedenza (CAT/C/CR/34/CHE, 2005, par. 5(b)), la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione (LCoe), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, non prevede la presenza di osservatori dei diritti umani o di medici indipendenti durante i rinvii coatti per via aerea (art. 2, 3 e 16).

Lo Stato Parte deve:

- a) assicurare la presenza di osservatori dei diritti umani e di medici indipendenti durante i rinvii coatti per via aerea;
- b) prevedere tale presenza nel progetto di direttive sul ricorso alla coercizione da parte delle scorte di polizia nell'ambito dei rinvii, in elaborazione presso l'Ufficio federale della migrazione (UFM);
- c) prevenire le violenze e i maltrattamenti della polizia di cui possono essere vittime le persone oggetto di rinvio coatto, avviare indagini in caso di segnalazioni, perseguire e punire i responsabili, e infine risarcire le vittime;
- d) promuovere la formazione degli agenti di polizia e delle persone incaricate dei rinvii, per sensibilizzarle ai diritti umani e in particolare alle garanzie previste dalla Convenzione.
- 16. Il Comitato è molto preoccupato per il decesso di Joseph Ndukaku Chiakwa, cittadino nigeriano, avvenuto il 17 marzo 2010⁵ durante una procedura di rinvio forzato per via aerea. Pur constatando che le autorità dello Stato Parte hanno avviato un'indagine in merito, il Comitato è preoccupato riguardo alla compatibilità delle misure coercitive applicate nello Stato Parte con le disposizioni della Convenzione. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per l'assenza di una risposta dello Stato Parte alle richieste di risarcimento delle famiglie delle ultime due vittime nell'ambito dei recenti casi di rinvio forzato (art. 2, 3 e 14).

Lo stato Parte deve:

- a) svolgere un'indagine indipendente e imparziale per stabilire le circostanze della morte di Joseph Ndukaku Chiakwa, individuare gli eventuali responsabili che abbiano usato la forza causandone il decesso, perseguirli, punirli e infine offrire un risarcimento alla sua famiglia;
- b) fornire al Comitato informazioni sul risarcimento delle famiglie delle due ultime vittime nell'ambito dei rinvii forzati per via aerea;
- c) informare il Comitato sulla conformità con gli obblighi internazionali e in particolare con la Convenzione contro la tortura - del progetto di direttive sul ricorso alla coercizione da parte delle scorte di polizia nell'ambito dei rinvii, in elaborazione presso l'UFM.

Condizioni di detenzione

17. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato Parte sul suo impegno e i progetti volti a garantire la dignità e la sicurezza dei detenuti, in particolare sulla costruzione nel 2008 del carcere di La Brenaz, nonché sui progetti di ampliamento ed estensione di Champ Dollon e La Brenaz. Tuttavia, il Comitato rileva con preoccupazione che il carcere di Champ Dollon è sovraffollato e che le condizioni di detenzione nelle carceri svizzere, in particolare nella Svizzera romanda, non sono adeguate; inoltre, non è sempre garantita la separazione tra adulti e minori. Infine, il Comitato esprime preoccupazione per le condizioni di salute dei detenuti e la procedura d'accesso alle cure mediche, soprattutto per coloro che presentano patologie psichiatriche, in particolare presso il centro di permanenza temporanea di Frambois (art. 11 e 16).

⁵ N.d.T. Il testo originale cita il 10 marzo. Tuttavia, secondo le fonti della Confederazione il decesso è avvenuto il 17 marzo.

Lo Stato Parte deve adottare misure immediate per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri, in particolare in quello di Champ Dollon, nonché per migliorare le condizioni di detenzione in tutti gli stabilimenti in Svizzera. Il Comitato invita lo Stato Parte ad adottare pene alternative e pene non privative della libertà, nonché a ridurre i tempi della carcerazione preventiva. Lo Stato Parte deve inoltre prendere misure per garantire la separazione tra adulti e minori e in base al regime di carcerazione. Deve infine adottare provvedimenti per garantire l'applicazione della legge e le procedure di accesso alle cure mediche per tutti i detenuti, in particolare coloro che presentano problemi psichiatrici.

18. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato Parte sull'internamento a vita e le procedure da seguire. Resta tuttavia preoccupato per il fatto che l'articolo 123*a* della Costituzione federale, precisato nelle nuove disposizioni del Codice penale entrate in vigore il 1° agosto 2008⁶, permetta l'internamento a vita di criminali pericolosi o sessuomani giudicati refrattari alla terapia. A questo proposito, il Comitato esprime preoccupazione per le condizioni di detenzione di alcuni carcerati, e in particolare per il decesso di Skander Vogt, detenuto nel penitenziario di Plaine de l'Orbe, morto dopo aver appiccato il fuoco alla sua cella di sicurezza (art. 10, 12 e 13).

Lo Stato Parte dovrebbe rivedere le condizioni di applicazione dell'articolo 123a della Costituzione, come precisate nelle nuove disposizioni del Codice penale entrate in vigore il 1° agosto 2008⁷, ed esaminare le condizioni di detenzione di alcuni carcerati. Lo Stato Parte dovrebbe condurre immediatamente un'indagine indipendente, in modo da individuare tutte le responsabilità nel caso del decesso di Skander Vogt. Inoltre, nel prossimo rapporto, dovrebbe informare il Comitato sui risultati di tale indagine.

Denunce e perseguimento penale

19. Il Comitato esprime nuovamente preoccupazione per il fatto che soltanto una minoranza delle denunce di violenza e maltrattamenti perpetrati dalla polizia si conclude con il perseguimento dei responsabili o con imputazioni e che le vittime o le loro famiglie vengono risarcite solo in un numero ancora più ridotto di casi (art. 2, 12, 13).

Lo Stato Parte deve svolgere indagini sistematiche, imparziali e approfondite su tutte le segnalazioni di violenza da parte della polizia, nonché perseguire e punire adeguatamente i responsabili. Dovrebbe inoltre assicurare un risarcimento delle vittime o delle loro famiglie. Lo Stato Parte dovrebbe informare il Comitato sul risultato delle procedure in corso.

Violenza nei confronti delle donne

20. Il Comitato rileva che il Codice penale permette di lottare contro la violenza nei confronti delle donne punendo chiunque arrechi danni all'integrità fisica e alla libertà di una persona (art. 122 segg. e art. 180) e prevede anche il perseguimento d'ufficio se il colpevole è il coniuge o il partner della vittima. Il Comitato rileva inoltre che l'articolo 28*b* del Codice civile prevede diverse misure di protezione. Resta tuttavia preoccupato per le informazioni concernenti un numero inaccettabile di episodi di violenza – soprattutto

7

⁶ N.d.T. Il testo originale cita "legge del 1° agosto 2008". In realtà, queste nuove disposizioni del Codice penale (entrate in vigore il 1° agosto 2008) sono riportate nella legge federale del 21 dicembre 2007 sull'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi (RU **2008** 2961).

⁷ N.d.T. Cfr. nota precedente.

domestica – contro le donne. A questo proposito, è preoccupato per le dichiarazioni delle autorità volte a criticare gli interventi della polizia in alcuni casi che hanno coinvolto persone che godono di protezione internazionale; tali dichiarazioni lanciano infatti un messaggio contrario alla lotta contro l'impunità. Il Comitato rileva anche con preoccupazione che nel Codice penale non esiste ancora nessuna disposizione specifica volta a combattere la violenza nei confronti delle donne (art. 2 e 16).

Lo Stato Parte deve provvedere affinché nel Codice penale venga prevista una disposizione specifica per combattere la violenza nei confronti delle donne. Lo Stato Parte deve inoltre lanciare campagne di sensibilizzazione per informare su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne. Deve garantire che le vittime di violenze possano sporgere denuncia senza dover temere rappresaglie, formare adeguatamente gli agenti di polizia e incoraggiarli a proteggere le vittime della violenza domestica, in conformità con l'articolo 5 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati⁸. Lo Stato Parte deve infine lottare fermamente contro l'impunità nell'ambito della violenza domestica, svolgendo indagini, perseguendo e punendo adeguatamente i responsabili.

21. Il Comitato esprime preoccupazione per le disposizioni dell'articolo 50 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, in particolare per l'obbligo della persona interessata di provare che la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa; per le straniere vittime di violenza domestica sposate da meno di tre anni con un cittadino svizzero o con uno straniero in possesso di un permesso di dimora o di domicilio, tale obbligo porta alla difficoltà di lasciare il proprio coniuge e richiedere una protezione, per paura di un mancato rinnovo del permesso di dimora (art. 13, 14 e 16).

Lo Stato Parte dovrebbe avviare la procedura per modificare l'articolo 50 della legge sugli stranieri, in modo da permettere alle migranti vittime di violenza di cercare protezione senza per questo perdere il loro permesso di dimora, ispirandosi quindi alla decisione del Tribunale federale del 4 novembre 2009 (DTF 136 II 1), in base alla quale «la violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel paese d'origine fortemente compromessa possono costituire di per sé un grave motivo personale».

Tratta di esseri umani

22. Pur prendendo atto dei provvedimenti adottati dallo Stato Parte per lottare contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze e soprattutto a scopo di sfruttamento sessuale, il Comitato esprime preoccupazione per la persistenza di tale fenomeno nello Stato Parte (art. 12, 13 e 16).

Lo Stato Parte deve perseguire la lotta contro il fenomeno della tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze a scopo di sfruttamento sessuale, adottando una strategia globale, rafforzando le misure di prevenzione e assicurando la protezione delle vittime, anche nei casi di collaborazione con la giustizia. Lo Stato Parte deve inoltre perseguire e punire i responsabili, nonché informare il Comitato sui risultati dei perseguimenti penali in corso.

⁸ N.d.T. Il testo originale recita "articolo 5 della LAV II". La menzione II potrebbe riferirsi a una nuova versione della legge.

Punizioni corporali

23. Pur prendendo atto delle informazioni fornite dallo Stato Parte, secondo cui la giurisprudenza del Tribunale federale confermerebbe il divieto delle punizioni corporali - comprese quelle inflitte a scopo educativo - e tali punizioni sarebbero inoltre contemplate dall'articolo 126 capoverso 2 del Codice penale, il Comitato rileva con preoccupazione che le punizioni corporali non sono vietate espressamente nella legislazione dello Stato Parte (art. 16).

Lo Stato Parte dovrebbe vietare espressamente le punizioni corporali nella propria legislazione. Il Comitato lo invita pertanto a riprendere l'iniziativa parlamentare 06.419 Vermot-Mangold, che domandava una legge per proteggere i bambini dalle punizioni corporali e da altre offese alla loro dignità e cui il Parlamento non aveva dato seguito. Il Comitato invita inoltre lo Stato Parte a condurre campagne di sensibilizzazione sugli effetti negativi della violenza, e in particolare delle punizioni corporali, nei confronti di bambini.

Scomparsa di minorenni non accompagnati

24. Pur prendendo atto delle informazioni fornite dallo Stato Parte sulle procedure di protezione dei minorenni non accompagnati e sulle statistiche concernenti minori presumibilmente scomparsi dal territorio dello Stato Parte, il Comitato esprime preoccupazione per il fenomeno della scomparsa di minorenni non accompagnati e per il conseguente rischio che questi diventino vittime della tratta di esseri umani o di altre forme di sfruttamento (art. 16).

Lo Stato Parte deve svolgere un'analisi approfondita della situazione dei minorenni non accompagnati e trovare soluzioni adeguate per prevenirne la scomparsa e migliorarne la protezione; infine, deve informare il Comitato il più rapidamente possibile.

- 25. Il Comitato invita lo Stato Parte a ratificare i principali accordi internazionali sui diritti dell'uomo cui non ha ancora aderito, ovvero la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il pertinente Protocollo, nonché il Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
- 26. Il Comitato ricorda allo Stato Parte che nel 2009 gli organismi istituiti sulla base di accordi internazionali sui diritti umani hanno adottato nuove direttive armonizzate per la redazione dei rapporti (HRI/GEN/2/Rev.6) e lo invita pertanto a presentare il proprio documento di base (core document) conformemente a tali nuove direttive.
- 26.9 Lo Stato Parte è incoraggiato a diffondere ampiamente il rapporto presentato al Comitato e queste osservazioni conclusive, in tutte le sue lingue ufficiali e i suoi Cantoni, attraverso siti web ufficiali, organi d'informazione e organizzazioni non governative.
- 27. Il Comitato richiede allo Stato Parte di fornire entro un anno informazioni circa il seguito dato alle raccomandazioni di cui ai precedenti paragrafi 8, 11, 16 e 23.
- 28. Il Comitato invita lo Stato Parte a presentare il suo settimo rapporto periodico entro il 14 maggio 2014.

9

⁹ N.d.T. Anche nel testo originale il n. 26 è ripetuto due volte.